



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 15/09/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di prestito personale mediante delegazione di pagamento stipulato in data 28/08/15 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 18/11/19, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro chiedendo il rimborso della somma di € 590,37, oltre interessi, in relazione alla commissione intermediario.

Costitutosi l'intermediario eccepisce la non rimborsabilità della predetta commissione.

DIRITTO

Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.

Il Collegio ritiene in linea di principio che: (1) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (2) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (3) l'importo da rimborsare deve essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue.

L'estinzione anticipata del prestito è avvenuta in corrispondenza della 48ma rata di rimborso, come risulta dal conteggio estintivo del 18.11.2019.

Il Collegio ritiene pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per la voce recurring appresso indicate:

1) commissione intermediario € 590,37.

Va precisato che, secondo gli indirizzi condivisi da tutti i Collegi formano oggetto di retrocessione, le commissioni di intermediazione pure in presenza del mediatore.

Il ricorrente ha diritto al rimborso della somma di € 590,37 (nei limiti della domanda proposta. Cfr. pag. 1 del reclamo e pagg. 3 e 4 del ricorso), oltre interessi legali.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 590,37, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO